

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"RECUPERO IMMOBILI DI VIA MILANO 10/1, BORGO TANZI 15 E VICOLO
ASDENTE 1 PER ADIBIRLI A FINALITÀ SOCIALI" IN ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 19, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E
SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata da

E

Il **Comune di Parma**, C.F. 00162210348 rappresentato da domiciliato
per la carica c/o _____ in _____,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e
dell'economia responsabili" ed, in particolare:

- l'art. 7 recante "**Accordi con enti pubblici**" che prevede, tra l'altro:
- al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

- d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
- al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.";
 - l'art. 19 recante "Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati" che prevede, tra l'altro:
 - al comma 1 che "la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.";
 - al comma 2 che "Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.";

Premesso che:

- l'Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità con deleghe a Sicurezza dei Cittadini, Integrazione, Politiche del Lavoro, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sicurezza Sismica, Protocollo e Archivio, T.S.O. del Comune di Parma, con lettera inviata il 15/06/2023, acquisita in pari data al protocollo della Regione al n.0579510, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato **"Recupero immobili di via Milano 10/1, Borgo Tanzi 15, Vicolo Asdente n.1 per adibirli a finalità sociali"**;
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Parma, acquisita in atti dalla struttura regionale "Area Politiche per la Sicurezza urbana e integrata, Cultura della Legalità e Polizia locale - Gabinetto del Presidente della Giunta", prevede la ristrutturazione per le finalità sociali degli immobili di via Milano n. 10/1 (appartamento e autorimessa), Vicolo Asdente n.1 (ufficio) e Borgo Tanzi n.15 (negozio). In particolare, sono previsti interventi di recupero e risanamento conservativo, nonché di arredamento, al fine di adibirli all'uso per il quale sono stati assegnati, con decreto di destinazione emesso dal Direttore n. 28556 del 26/04/2023, dall'ANBSC, per scopi sociali, come ad es. emergenze abitative, edilizia residenziale pubblica, gruppi famiglia.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Parma e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Parma.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L' Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Recupero immobili di via Milano 10/1, Borgo Tanzi 15, Vicolo Asdente n.1 per adibirli a finalità sociali".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:

Il Progetto prevede la ristrutturazione per le finalità sociali infra meglio descritte degli immobili di via Milano n. 10/1 (appartamento e autorimessa), Vicolo Asdente n.1 (ufficio) e Borgo Tanzi n.15 (negoziato). Il Comune prevede di eseguire interventi di recupero e risanamento conservativo, nonché di arredamento, al fine di adibirli all'uso per il quale sono stati assegnati, con decreto di destinazione emesso dal Direttore n. 28556 del 26/04/2023, dall'ANBSC, ossia per scopi sociali, come ad es. emergenze abitative, edilizia residenziale pubblica, gruppi famiglia.

In particolare, si prevede di recuperare l'appartamento di via Milano 10/1, allo scopo di consentirne l'assegnazione ad una o più unità familiari in condizioni di difficoltà economico-sociale, e di collocare presso gli immobili di Borgo Tanzi e Vicolo Asdente un ufficio di prossimità per l'erogazione di presidi di accompagnamento a supporto dei servizi sociali territoriali destinato ad attività di aggancio/sostegno a persone senza dimora e/o a nuclei familiari in difficoltà socio-economica, anche per il tramite di soggetti gestori.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I97G23000110006.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
Spese Coordinamento Progetto	2.440,00
Totale spese correnti	€. 2.440,00

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
Ristrutturazione appartamento e autorimessa via Milano n. 10/1;	66.246,00
Ristrutturazione ufficio Vicolo Asdente n.1;	7.686,00
Ristrutturazione negozio Borgo Tanzi 15	11.346,00
Totale spese investimento	€. 85.278,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna concede al Comune di Parma, la somma complessiva di **€. 68.222,00** a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€. 87.718,00** (€. 85.278,00 per spese d'investimento e €. 2.440,00 per spese correnti), di cui **€. 19.496,00** a carico del Comune di Parma. Tale concessione consente, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali concesse nell'anno 2023).

Il Comune di Parma si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Recupero immobili di via Milano 10/1, Borgo Tanzi 15, Vicolo Asdente n.1 per adibirli a finalità sociali";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto "Recupero immobili di via Milano 10/1, Borgo Tanzi 15, Vicolo Asdente n.1 per adibirli a finalità sociali" così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili ed Eugenio Arcidiacono per la Regione Emilia-Romagna e in Tiziano Di Bernardo, Albertelli Fabio, Gloria Manotti e Silvia Ferrari per il Comune di Parma. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune di Parma, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall'Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€. 68.222,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Parma e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;
- il Comune di Parma potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Parma, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1° dicembre 2023.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute nell'anno 2023 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2024 al termine del periodo di proroga. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2023 e quella che sarà esigibile nel 2024.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal D.lgs.118/2011.

Articolo 10

Durata dell'Accordo

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2024 il Comune di Parma dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Parma

Il Presidente

